CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato REGGIANI

Presentata l'11 maggio 1973

Istituzione dell'albo nazionale dei collaudatori dei lavori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo unico del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 431, che reca modificazione alle disposizioni dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici, convertito in legge con modificazione dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1585, stabilisce:

« La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici ed amministrativi ».

Attesa la specializzazione della tecnica, appare indispensabile fissare le norme precise per la nomina dei collaudatori dei lavori pubblici, istituendo, presso il Ministero dei lavori pubblici, un Albo nazionale onde gli iscritti alle singole specialità abbiano le dovute conoscenze specifiche in ordine alle rispettive opere da collaudare, oltre i necessari requisiti di carattere morale e professionale.

Sempre in relazione alla crescente necessità di avere collaudatori che abbiano una sperimentata conoscenza dei più diversi tipi di opere, il campo non può essere limitato ai soli funzionari del Ministero dei lavori pubblici, o di altra amministrazione dello Stato, poiché possono esservi materie per le quali si ravvisi la opportunità di rivolgersi ad elementi estranei all'amministrazione stessa.

Basandosi su tali criteri si è ritenuto opportuno sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione la presente proposta di legge, con la quale, nell'articolo 1, viene istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici l'Albo nazionale dei collaudatori, al quale possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in architettura dipendenti dallo Stato in attività di servizio o a riposo, ma che abbiano grado gerarchico non inferiore a quello di ingegnere capo del genio civile o grado equipollente delle altre amministrazioni dello Stato. Ciò per avere la garanzia che si tratti di funzionari, la cui competenza è stata già lungamente sperimentata dall'amministrazione, dalla quale essi dipendono ed abbiano un grado sufficientemente elevato per dare loro prestigio ed autorità.

Allo stesso Albo possono venire iscritti inoltre laureati in ingegneria ed in architettura che, pur non appartenendo alla pubblica amministrazione, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno venti anni, siano iscritti all'Albo professionale in qualità di liberi professionisti ed

abbiano effettivamente esercitata la direzione o l'esecuzione di lavori già regolarmente collaudati.

Con tali limitazioni si avrà un Albo di professionisti di età superiore ai quaranta anni con lunga esperienza professionale che con competenza e prestigio potranno degnamente assolvere il compito loro affidato.

L'articolo 2 precisa che l'iscrizione all'Albo viene effettuata non per tutte le opere, ma soltanto per quelle categorie per le quali il richiedente dimostra di avere particolare competenza in relazione alla attività professionale svolta.

Viene altresì chiarito che i laureati in architettura possono essere iscritti soltanto nella categoria dei collaudatori di lavori edilizi, purché anch'essi dimostrino di aver effettivamente diretto ed eseguito lavori edili, essendo evidente che non potranno aspirare alla iscrizione quegli architetti che esercitano la professione esclusivamente nel campo dell'arredamento, della decorazione o della sola progettazione.

Lo stesso articolo stabilisce che la suddivisione dei lavori in categorie verrà fatta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e ciò per non rendere eccessivamente rigido l'elenco di dette categorie che, in relazione allo sviluppo della tecnica, potrà così essere agevolmente ampliato e modificato.

Con l'articolo 3 viene istituita presso il Ministero dei lavori pubblici la Commissione per la tenuta dell'Albo nazionale dei collaudatori e ne vengono determinati i poteri, che consistono nell'esame ed accettazione delle domande di iscrizione e nell'assegnazione dei richiedenti alle diverse categorie.

Data la delicatezza delle funzioni che la Commissione dovrà esercitare, dovendo giudicare sulla idoneità dei titoli degli aspiranti collaudatori, è stata prevista che essa venga presieduta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ne facciano parte quattro presidenti di sezione dello stesso Consiglio superiore e del Ministero dei lavori pubblici.

Trattasi perciò dei più alti funzionari del Ministero dei lavori pubblici, i quali, unitamente ai due rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri ed architetti ed ai tre rappresentanti delle libere organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale scelti dal Ministro dei lavori pubblici, danno agli aspiranti la più completa garanzia di obiettività.

Nello stesso articolo 3 poi viene stabilito l'obbligo per la Commissione di riunirsi una volta nel mese di ottobre per approvare l'Albo aggiornato valevole con il 1° gennaio dell'anno successivo.

Tale norma non si ritiene superflua, poiché impone per legge che ogni anno l'Albo debba essere aggiornato e non si verifichi ciò che spesso avviene di elenchi od Albi che, per mancanza di una nomina precisa, dopo la loro istituzione lasciano dormire le domande di iscrizione per periodi di tempo indeterminati e spesso lunghissimi.

Inoltre fissando il mese in cui si dovrà tenere la riunione annuale, si ha la certezza che, con la fine dell'anno, l'Albo aggiornato sarà stato stampato e messo a disposizione degli interessati.

Infine lo stesso articolo precisa che la segreteria viene affidata ad un funzionario del servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 4 elenca i documenti che i richiedenti dovranno allegare alla domanda per essere iscritti all'Albo.

Essenziale è il certificato dal quale risultino le opere dirette dal richiedente, precisando altresì l'epoca in cui sono state eseguite, l'importo ed il tipo.

Tutto ciò è indispensabile per giudicare l'esperienza acquisita dal richiedente onde essere iscritto nell'Albo in una o più categorie di opere.

Per coloro che non sono funzionari dello Stato ha lo stesso valore, ai fini dell'iscrizione all'Albo sia il certificato delle opere dirette, sia quello dei lavori eseguiti quali titolari o dirigenti di impresa di costruzione. Tali certificati dovranno essere rilasciati dall'ingegnere capo del genio civile, nella cui circoscrizione sono stati eseguiti i lavori.

Di particolare importanza è l'articolo 5 poiché in esso, tra l'altro, si prescrive che la Commissione dovrà automaticamente provvedere ad applicare nei confronti degli iscritti all'Albo gli stessi provvedimenti disciplinari, che vengono presi, nei confronti dei propri dipendenti, dall'amministrazione dello Stato o dagli ordini professionali nei confronti dei propri iscritti.

Quindi, senza che la Commissione entri nel merito, è sufficiente la comunicazione fatta dai detti enti della radiazione o della sospensione o della deplorazione, decisa a carico di un proprio dipendente, perché questa diventi operante per l'iscritto all'Albo dei collaudatori.

La stessa Commissione poi, non avendo poteri disciplinari, dovrà a sua volta denunziare all'ente, dal quale dipende il collaudatore, o all'ordine professionale, nel quale è iscritto, eventuali mancanze commesse nell'esercizio delle sue funzioni di collaudo, onde possano essere presi a suo carico i provvedimenti del caso.

L'articolo 6 fa obbligo alle amministrazioni dello Stato, a tutti gli enti controllati dalle dette amministrazioni ed agli enti locali di affidare i collaudi soltanto agli iscritti all'Albo e per la categoria per la quale sono abilitati.

Il collaudo di opere complesse dovrà venire affidato a più collaudatori distinti per ogni categoria nella quale l'opera completa potrà essere suddivisa.

L'articolo 7 detta le norme per la liquidazione delle competenze spettanti ai collaudatori.

Tali competenze saranno quelle stabilite dalle tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti all'atto dell'espletamento dell'incarico e saranno poste a carico dell'impresa esecutrice o del concessionario delle opere da collaudare, ma liquidate però dalla amministrazione interessata.

Con la presente proposta di legge, si è voluto regolamentare in maniera semplice, ma precisa, l'istituto della collaudazione. Per la sempre maggiore importanza che sono venuti ad assumere i lavori pubblici, è essenziale che esso abbia una chiara disciplina e dia garanzia completa di controllo della buona esecuzione dei lavori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici viene istituito l'Albo nazionale dei collaudatori dei lavori pubblici al quale possono venire iscritti a loro domanda:

a) i dipendenti di ruolo in attività di servizio ed a riposo del Ministero dei lavori pubblci e di altre amministrazioni dello Stato, che siano abilitati all'esercizio della professione di ingegnere o architetto o che abbiano grado non inferiore a quello di ingegnere capo del genio civile o grado equipollente delle altre amministrazioni dello Stato;

b) i laureati in ingegneria o architettura, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale da almeno venti anni, che siano iscritti nei rispettivi Albi professionali in qualità di liberi professionisti e che dimostrino di aver esercitata una lodevole attività di direzione o di esecuzione di lavori di opere già regolarmente collaudate.

ART. 2.

L'iscrizione all'Albo viene effettuata per le categorie o la categoria di lavori per la quale il professionista, che ne fa domanda, dimostri di avere una particolare competenza in relazione all'attività professionale svolta.

A tal fine nell'Albo stesso dovranno essere indicate per ogni iscritto le sue generalità, l'amministrazione statale o l'Ordine professionale al quale appartiene, con la data di nomina in ruolo o di iscrizione all'Albo, la categoria o le categorie di opere per le quali può essere nominato collaudatore.

I laureati in architettura potranno essere iscritti soltanto nella categoria dei collaudatori edilizi.

La suddivisione in categorie delle opere pubbliche sottoposte a collaudo dello Stato verrà fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 3.

L'iscrizione all'Albo e la assegnazione ad una o più categorie di lavori, nelle quali l'Albo stesso è suddiviso in base a quanto dispo-

sto dall'articolo precedente, nonché la assegnazione degli incarichi di collaudo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della presente legge, vengono decise da una Commissione presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composta:

a) da quattro presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) dal direttore del personale e degli affari generali del Ministero dei lavori pubblici;

c) da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

d) da un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

e) da due ingegneri e da un architetto scelti dal Ministero dei lavori pubblici tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative della categoria dei liberi professionisti.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Detta Commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, nel mese di ottobre, oltre che per i compiti sopra specificati anche per approvare l'Albo aggiornato valevole con il 1° gennaio dell'anno successivo.

La segreteria della Commissione resta affidata ad un funzionario del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 4.

Gli ingegneri e gli architetti, per ottenere l'iscrizione all'Albo, dovranno fare domanda alla Commissione di cui al precedente articolo, allegando:

a) se dipendenti o ex dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, dal quale risulti il grado rivestito dal richiedente e l'elenco della attività professionale prestata, con particolare riferimento al tipo delle opere dirette, progettate o collaudate, al loro importo ed all'epoca in cui dette opere sono state eseguite;

b) se non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, il certificato di iscrizione all'Albo degli ingegneri o degli architetti, nel quale venga indicato l'anno in cui è stata conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione ed il certificato dei lavori pro-

gettati, diretti o collaudati in quanto professionisti o ex dipendenti statali, od eseguiti in quanto titolari o dirigenti di impresa di costruzioni, rilasciato dall'ingegnere capo del genio civile competente per territorio e nel quale venga specificato l'importo, il tipo, l'epoca e gli estremi del collaudo di ogni opera;

c) una dichiarazione di non avere, allo stato, alcun rapporto di dipendenza per lavoro subordinato con imprese, enti, industriali o di costruzione.

ART. 5.

Alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti dalle stesse Amministrazioni controllati, agli Enti pubblici regionali, provinciali, comunali ed agli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti è fatto obbligo di tenere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta copia dell'Albo nazionale dei collaudatori valido per l'anno in corso.

Le Amministrazioni statali e gli Ordini professionali dovranno dare comunicazione alla Commissione incaricata della tenuta dell'Albo, di cui all'articolo 3, degli eventuali provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti e delle eventuali revoche o modificazioni dei detti provvedimenti.

La Commissione anzidetta dovrà applicare nei confronti degli iscritti all'Albo gli stessi provvedimenti comunicati dagli Enti di cui sopra.

La stessa Commissione ha altresì l'obbligo di comunicare, se ne venga a conoscenza, per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali mancanze commesse da un collaudatore nell'esercizio delle sue funzioni all'Amministrazione interessata, dalla quale dipende, ed all'Ordine professionale, nel quale è iscritto.

ART. 6.

Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici controllati dalle stesse Amministrazioni, come pure gli altri Enti pubblici regionali, provinciali o comunali ed i privati che intendono avvalersene ai fini legali, sono tenuti ad affidare la collaudazione delle opere di loro competenza esclusivamente agli iscritti all'Albo nazionale dei collaudatori, di cui all'articolo 1, scegliendo in esso quei professionisti che dall'apposito elenco risultino abi-

litati al collaudo della categoria di lavori, alla quale l'opera da collaudare appartiene.

Di norma non dovranno essere conferiti incarichi di collaudo a collaudatori appartenenti alla stessa Amministrazione che ha realizzato le opere da collaudare.

Per i lavori di notevole importanza e per quei lavori, che possono venire suddivisi in diverse categorie di opere, la collaudazione dovrà venire affidata ad una commissione composta di più professionisti, ognuno dei quali sia iscritto nella categoria, alla quale appartiene una delle parti speciali del lavoro da collaudare.

In ogni caso per i lavori di importo superiore a lire 500 milioni l'incarico di collaudo sarà conferito, dietro richiesta della Amministrazione interessata, direttamente alla Commissione, di cui all'articolo 3 della presente legge.

Sempre per i lavori di particolare importanza, qualora se ne ravvisi la necessità, l'autorità competente potrà aggregare alla Commissione di collaudo un funzionario amministrativo.

ART. 7.

Al collaudatore spettano le competenze stabilite dalle tariffe professionali vigenti per gli ingegneri e gli architetti all'atto dell'espletamento dell'incarico.

L'importo di tutte le competenze spettanti al collaudatore dovrà essere posto a carico dell'impresa esecutrice o del concessionario delle opere da collaudare, ma sarà liquidato dall'Amministrazione interessata e trattenuto sul residuo credito dell'impresa o dal concessionario.

ART. 8.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 131, convertito nella legge 24 dicembre 1951, n. 1585, e tutte le altre disposizioni, che risultassero in contrasto con la presente legge, vengono abrogati.